



Città di Galatina

Provincia di Lecce

DIREZIONE TERRITORIO E QUALITÀ URBANA

OGGETTO: DPCM 09.03.2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 62 del 09.03.2020). **MERCATI SU AREE PUBBLICHE. DISPOSIZIONE URGENTE.**

IL DIRIGENTE

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 62 del 09/03/2020, con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, lett. a) del sopra richiamato DPCM 08/03/2020;

Ritenuto necessario, in questa fase emergenziale, adottare idonee misure organizzative volte a contenere e limitare al minimo indispensabile ed i soli casi di urgenza ed indifferibilità gli spostamenti ed i contatti tra individui;

Considerato:

Che sul territorio comunale si svolgono, con cadenza settimanale, i seguenti mercati su aree pubbliche all'aperto:

- Galatina: mercato settimanale del giovedì - Via Ippolito De Maria (adiacenza quartiere fieristico);
- Noha: mercato settimanale del lunedì - Piazza Michelangelo;

Che nel mercato che si svolge a Galatina sono presenti, tra gli altri, assegnatari di posteggi che commerciano prodotti alimentari e prodotti per l'igiene della casa e della persona, che possono tutti considerarsi beni di prima necessità, dei quali è doveroso garantire la possibilità di approvvigionamento da parte dell'utenza, anche al fine di contribuire a diminuire l'affollamento di persone in altre strutture;

Che il vigente Codice del Commercio prevede la possibilità di assegnazione, al momento dell'apertura quotidiana dei mercati, di posteggi diversi da quelli assegnati in sede fissa, ai cosiddetti "spuntisti", da parte del personale del Comune preposto;

Che, inoltre, sempre e solo nel mercato che si svolge a Galatina, è possibile garantire l'applicazione delle misure previste dal citato DPCM, quali l'accesso con modalità contingentate ed il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), atteso che lo spazio ove normalmente sono collocati gli ambulanti che commercializzano prodotti alimentari è provvisto di adeguata recinzione e cancelli di ingresso, facilmente presidabili;

Che, nel mercato che si svolge a Noha è presente solo un operatore, assegnatario di posto fisso, che commercializza prodotti diversi da quelli alimentari e per l'igiene della casa e della persona e non vi è possibilità alcuna di contingentare l'accesso di utenza e l'eventuale affollamento;

Che, alla luce di quanto sopra esposto, occorre impartire urgenti disposizioni relative allo svolgimento dei "mercati settimanali" sopra indicati, in applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 62 del 09/03/2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19;

Tutto quanto sopra premesso,

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DISPONE

A far data dalla data del presente provvedimento e fino a tutto il 3 aprile p.v.:

1. la **SOSPENSIONE TOTALE** del mercato settimanale che si svolge nella giornata di lunedì, in Piazza Michelangelo, nella Frazione di Noha, con conseguente sospensione, per lo stesso periodo, di tutte le relative autorizzazioni e/o assegnazioni di posteggi rilasciate;
2. la **SOSPENSIONE SETTORIALE** del mercato settimanale che si svolge nella giornata di giovedì, in Via Ippolito De Maria, in adiacenza al quartiere fieristico di Galatina, con conseguente sospensione, per lo stesso periodo, di tutte le relative autorizzazioni e/o assegnazioni di posteggi rilasciate. Detta sospensione **NON SI APPLICA** agli assegnatari di posteggi, sia in sede fissa che “spuntisti”, che commerciano prodotti alimentari e prodotti per l’igiene della casa e della persona;
3. che la collocazione dei posteggi delle sopra richiamate tipologie commerciali consentite, anche per gli eventuali spuntisti, sia organizzata dagli agenti di Polizia Locale, esclusivamente all’interno dell’area recintata presso il Quartiere Fieristico in via Ippolito De Maria, **interponendo tra i posteggi una distanza libera minima di cinque metri e provvedendo a contingentare l’ingresso all’area recintata, da parte degli utenti, in modo tale da evitare affollamenti e che possa all’interno garantirsi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;**
4. l’obbligo, per gli assegnatari di posteggio fisso e “spuntisti”, di **adottare idonee misure tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all’allegato I lettera d), tra i visitatori;**

RAMMENTA

che chiunque trasgredisca le citate disposizioni di legge, poste a base del presente provvedimento, è passibile di denuncia per violazione dell'**articolo 650 del codice penale** (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità), oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative previste.

Il presente provvedimento è trasmesso:

- Al Sindaco, al Segretario Generale, ai Dirigenti dell’Ente, al Comandante di P.M., al quale si demanda l’attuazione ed esecuzione delle relative disposizioni;
- Al Responsabile del Servizio SUAP – Commercio, per i successivi adempimenti;
- Al Commissariato P.S. di Galatina, a mezzo di PEC all’indirizzo: comm.galatina.le@pecps.poliziadistato.it;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Galatina, a mezzo di PEC all’indirizzo: t1e31047@pec.carabinieri.it.

Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Pretorio *on-line* dalla data odierna e sino al 03.04.2020, nonché sul sito istituzionale di questo Comune per la dovuta informazione al pubblico ed ai soggetti interessati, ai quali si intende notificata a mezzo di “pubblici proclami”, realizzata con la pubblicazione sul sito internet dell’amministrazione e sull’albo pretorio on line.

Galatina, 11 marzo 2020

Il Dirigente
Arch. Nicola Miglietta